Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 1005.

Modificazione al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:

« Esso avrà applicazione per gli organismi dell'Esercito dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* per gli organismi della Marina, dell'Aeronautica e per quelli a carattere interforze dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo, dei comandi di regione aerea e del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 1006.

Modificazione al regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, concernente la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

« Per gli stabilimenti ed arsenali che operano nell'ambito dei comandi territoriali della Marina militare e dei comandi di regione aerea esso avrà applicazione dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello della costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dei comandi di regione aerea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1977, n. 1007.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad acquistare un immobile.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno viene autorizzata ad acquistare dalla Immobiliare Marche S.r.l., al prezzo di L. 71.500.000, un immobile sito in Fermo (Ascoli Piceno), viale Trento, costituito da un appartamento della superficie di mq 215, con balconi e loggette, e da due magazzini-garages al piano seminterrato, il tutto distinto in catasto al foglio di mappa n. 45, particella 120/*B*, destinato a sede distaccata dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1978
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 132

LEGGE 9 gennaio 1978, n. 7.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 18.700 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e del SINDIFER, nonché a quello con l'USFI concernenti la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario in favore delle categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonché nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, presi a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato al mese.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennità giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto *c*) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sarà stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennità pensionabile e indennità integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno.

A partire dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennità di cui al precedente comma verrà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Art. 4.

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le indennità di cui agli articoli 29, 30, 53, 54, 57, 58 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni; il premio di esercizio che è da corrispondere sulla base dell'articolo 70 e i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui agli articoli 81 e 82-*bis* delle stesse disposizioni sulle competenze accessorie di cui alla citata legge; la fascia di L. 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 5.

L'indennità pensionabile eccedente la fascia di lire 35.500, i compensi speciali concessi ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, nonché le prestazioni richieste ed effettuate dal personale ferroviario a decorrere dal 16 febbraio 1974, in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, sono remunerabili e, comunque, non soggetti a recupero fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto a lire 3.700 milioni con le disponibilità recate rispettivamente dal capitolo 108 « Oneri a carico dell'Azienda per contributi all'ENPAS » per lire 1.200 milioni, e dal capitolo 113 « Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo » per lire 2.500 milioni, e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione dello

stanziamento del capitolo 101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 gennaio 1978, n. 8.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7.400 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima, e del SINDIFER e di quello con l'USFI sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento in favore delle categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonché nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento, stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) direttore generale, L. 970;
2) dirigente generale, L. 810;
3) dirigente superiore, primo dirigente, L. 680.

Art. 3.

Tra il sesto comma dell'articolo 11 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ed il settimo comma del medesimo articolo 11, modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, è inserito il seguente comma:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti ».

Art. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti inviati in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria.

In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa ».

Art. 5.

L'indennità sostitutiva della trasferta di cui all'articolo 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è assimilata a tutti gli effetti, ivi compresi quelli fiscali, alla indennità di trasferta.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 7.400 milioni, si farà fronte per lire 500 milioni con le disponibilità recate dal cap. 114 « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero » e per lire 6.900 milioni con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 352, per lire 6.000 milioni, e 365, per lire 900 milioni, concernenti gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine, dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1978, n. **9**.

Modificazioni alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, concernente la distillazione agevolata delle patate;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al predetto decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, per rendere pienamente attuabili le provvidenze in esso contenute, atteso che le misure agevolative già previste non soddisfano per intero le esigenze delle categorie interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, sono così modificati:

« A favore delle distillerie che forniscano la prova di avere acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, entro il 31 marzo 1978, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. 67.000 per ettanidro e nell'esenzione dai diritti erariali sull'alcool ottenuto.

La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 69.000 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai 200 chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 74.000 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai 400 chilometri ».

E' abrogato il quarto comma dello stesso art. 1 del citato decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798. E' abrogato altresì il decreto ministeriale 26 novembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 3 dicembre 1977, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 938, è sostituito dal seguente:

« Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare, indicando per ogni singola quantità di prodotto, le regioni di provenienza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, procederà ad un piano di riparto tra le regioni interessate del prodotto da distillare, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale sulla base delle necessità esistenti nelle singole regioni, tenuto conto delle situazioni di particolare gravità in esse determinatesi ».

Art. 3.

L'art. 2-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, è abrogato.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sentite le regioni, saranno emanati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, così come modificato dalla legge di conversione e dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1978, n. **10**.

Svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di avvicinare la data dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario all'inizio dell'anno accademico;

Considerata l'urgenza di provvedere al rinvio delle predette elezioni che devono svolgersi nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 feb-

braio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978.

Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.

In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 6

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.
Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata con legge 26 marzo 1977, n. 105;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, n. 152151, con il quale il dott. Giovanni Simeone, direttore generale degli affari generali e del personale, fu nominato, per tale sua funzione, membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Considerato che il dott. Giovanni Simeone è stato nominato consigliere della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1977, con il quale il direttore generale per la finanza locale dott. Dante Basile è stato preposto, in via di temporanea reggenza, alla Direzione generale degli affari generali e del personale, a decorrere dal 13 dicembre 1977;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione del dottor Giovanni Simeone con il dott. Dante Basile, quale membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

A decorrere dal 13 dicembre 1977, il dott. Dante Basile, direttore generale per la finanza locale, preposto in via di temporanea reggenza alla Direzione generale degli affari generali e del personale, è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Giovanni Simeone.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(302)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fonte Plose S.n.c., in Bressanone.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina etichettatrice per bottiglie del valore complessivo di D.M. 184.450, di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Fonte Plose S.n.c. di Bressanone, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 55.335 di cui al mod. *B*-Import n. 4796401 rilasciato dalla Banca popolare di Bressanone in data 18 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Fortezza (Bolzano), il giorno 11 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/25045 del 5 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare il ritardo dell'importazione con la circostanza che non era stato approntato in tempo

utile il capannone nel quale doveva essere installato il macchinario e che la ditta stessa non è stata in grado di esibire idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 10 ottobre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fonte Plose S.n.c. di Bressanone, mediante fidejussione della Banca popolare di Bressanone nella misura del 5% di D.M. 55.355 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(204)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 9 ottobre 1974, n. 1753, con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha chiesto la declassificazione a comunale di due tratti di strada della strada provinciale « S. Silvestro-Colle Carullo » compreso fra la progressiva km 0 + 000 e la progressiva km 0 + 915 e la progressiva km 2 + 320 e la progressiva km 2 + 900;

Visto il voto 18 ottobre 1977, n. 445, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tratti di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km 1 + 495 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(117)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Harden S.p.a., in Sospiro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di calcolatori elettronici del valore complessivo di $ USA 106.193,59 di origine e provenienza U.S.A. la ditta Harden S.p.a. di Sospiro (Cremona), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 57.633,39 di cui al modello *B*-Import n. 4988028 rilasciato dalla Banca popolare di Cremona in data 26 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana competente il 31 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di trecentotrentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 260376 del 13 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo in parola deriva da motivazioni puramente commerciali e precisamente al fatto che la Harden S.p.a., come da essa stessa dichiarato, ha preferito trattenere la merce nei propri magazzini allo stato estero, onde evitare l'immediato pagamento dei diritti doganali e tributari;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Harden S.p.a. mediante

fidejussione della Banca popolare di Cremona nella misura del 5 % di $ USA 57.633,39 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina della fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 895, 10 giugno 1969, n. 522, 19 novembre 1974, n. 896, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1977, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la nota n. 411 del 19 ottobre 1977, con la quale la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) ha designato quale proprio rappresentante il dott. Vittorio de Asarta, in sostituzione del rag. Tommaso Manieri, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Vittorio de Asarta è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza della Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.), in sostituzione del rag. Tommaso Manieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(49)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo di Gironico al Piano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 7 settembre 1977 nei confronti della cooperativa di consumo di Gironico al Piano, con sede in Gironico (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civili e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo di Gironico al Piano, con sede in Gironico (Como), costituita per rogito notaio dott. Carlo Capiaghi di Como, in data 22 dicembre 1907, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Confalonieri Sergio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1977

(298) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Nuove modalità di pagamento delle tasse di circolazione e del diritto fisso per i veicoli industriali esteri temporaneamente importati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, recante modifiche alle norme sulle tasse automobilistiche;

Vista la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, istitutiva del diritto fisso per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose temporaneamente importate in Italia;

Ritenuta la necessità di stabilire nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito con la predetta legge 28 dicembre 1959, n. 1146;

Decreta:

Per gli autoveicoli industriali e relativi rimorchi importati temporaneamente ed appartenenti a persone stabilmente residenti all'estero le tasse automobilistiche dovute ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed il diritto fisso di cui

alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, devono essere corrisposti, prima dell'uscita dei predetti veicoli dal territorio doganale, agli uffici di riscossione dell'Automobile club d'Italia o alle dogane diverse da quelle di confine.

Il pagamento può essere effettuato alle dogane di confine o di mare di uscita per i veicoli che escono dal territorio doganale entro le ore otto del primo giorno feriale successivo a quello di entrata o a quello in cui è stato effettuato il carico delle merci destinate all'esportazione, sempre che l'uscita non avvenga durante l'orario di apertura degli uffici di riscossione dell'Automobile club d'Italia.

Le dogane di confine e di mare all'atto dell'uscita dal territorio doganale dei veicoli di cui al primo comma effettuano saltuari controlli diretti ad accertare l'esatto pagamento delle tasse automobilistiche relative al periodo di permanenza nel territorio nazionale e del diritto fisso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(337)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, di Ponticelli (Napoli), con effetto dal 4 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, di Ponticelli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(262)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1977, recante modalità per la concessione della integrazione della restituzione comunitaria per la esportazione di vino bianco verso i Paesi terzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante *provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo* e, in particolare l'art. 5 che concede agli organismi cooperativi di produttori agricoli una integrazione alla restituzione comunitaria di L. 3.650 per ettolitro di vino bianco da tavola da questi esportato verso taluni Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 23 settembre 1977, recante modalità per la concessione dell'integrazione suddetta;

Vista la legge 31 ottobre 1977, n. 803, che converte in legge, con modificazioni, il sopracitato decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681;

Considerato che in dipendenza delle variazioni recate dalla suddetta legge 31 ottobre 1977, n. 803, ai termini entro i quali i contratti di esportazione possono essere conclusi per fruire della integrazione citata, ed a quelli di presentazione all'AIMA delle domande intese ad ottenere tale provvidenza, devono essere apportate le conseguenti variazioni al cennato decreto ministeriale 21 settembre 1977 in ordine a tali termini;

Decreta:

Articolo unico

Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 settembre 1977, citato nelle premesse, sono così sostituiti:

« Le domande intese ad ottenere l'integrazione devono pervenire all'AIMA entro il 30 gennaio 1978.

La domanda deve essere corredata del regolare contratto di esportazione, recante data certa di stipula del contratto medesimo entro il 30 novembre 1977, nel quale devono essere indicati il quantitativo di vino espresso in ettolitri, il colore e la gradazione alcolica del vino stesso oggetto del contratto nonché il prezzo di vendita F.O.B., ed essere accompagnata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'organismo cooperativo richiedente e dal certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale ».

Roma, addì 4 gennaio 1978

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Vista la propria ordinanza n. 143/77 del 24 novembre 1977, con la quale sono state unificate in un solo consiglio di amministrazione le funzioni da esercitarsi nei confronti del personale di tutte le carriere amministrative;

Sentiti i consigli di amministrazione per il personale (amministrativo e ausiliario), nelle sedute congiunte dei giorni 10 e 15 dicembre 1977;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno ai predetti consessi è scaduto il 31 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 10 aprile 1978.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma: Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna.

Palermo: Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere Viola dott. Gino.

Componenti:

primo dirigente Bocca dott. Giuseppe;
direttore superiore di segreteria Romano Vincenzo;
direttore di segreteria Morelli Giovanni;
direttore di revisione Di Virgilio Antonio;
revisore principale Pulcinelli Giulio;
revisore Palmiero Vincenzo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 23 gennaio 1978.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente Rivelli rag. Domenico.

Componenti:

direttore superiore di revisione Erbetta dott. Giovanni;
direttore capo di revisione (r.e.) Consoli rag. Mario;
revisore principale Delle Monache rag. Umberto;
revisore principale Bufacchi rag. Attilio;
coadiutore principale Galli Rodolfo;
coadiutore principale Cipolla rag. Nestore.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente Correnti dott. Michelangelo.

Componenti:

direttore capo di revisione (r.e.) Pezzimenti rag. Giuseppe;
direttore di revisione Donzella dott. Carmelo;
revisore Scilipoti Aldo;
revisore Patorno Alessi dott. Wally;
coadiutore principale Laudani Antonino;
commesso Giordano Francesco.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Presidente: CAMPBELL

(349)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 93-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L.A.G.O. » di Violi Mauro, in Castiglion Fiorentino, via Adua, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 93-AR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(13827)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 4-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Giuseppe Menzani » di Menzani Brunella, in Bologna, via Orefici n. 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 4-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13829)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 50 AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « S.A.R.O. » S.p.a. di Bianconi Enrico, in Laterina, via Ponte alla Volpe, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 50-AR » ha dichiarato che diciotto punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(13826)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 2-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Guidi Oreste » di Piero Guidi, in Bologna, via Malaguti n. 16, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-BO » ha dichiarato che venticinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13828)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Istituzione di una nuova sede della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1977, registro n. 7, foglio n. 209, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato e fissato il relativo diario di esame per la prova scritta per il giorno 4 febbraio 1978;

Considerato che, in relazione al numero dei concorrenti le aule del palazzo degli esami (indicato nell'art. 7, settimo comma, del bando di concorso come sede della prova scritta) non appaiono idonee a consentire lo svolgimento della prova stessa;

Considerato che occorre pertanto disporre che la prova di esame si svolga in una sede idonea;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 8 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

A parziale modifica dell'art. 7, comma settimo, del bando di concorso sopracitato;

Decreta:

La prova scritta del concorso a tredici posti di coadiutore in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, nel palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - EUR, il giorno 4 febbraio 1978, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 gennaio 1978

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

(361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione di consulenti socio-economici presso l'Università degli studi di Bari.

Art. 1.

L'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione Basilicata ha istituito, in applicazione degli articoli 51 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153, un corso di formazione per venticinque consulenti socio-economici da utilizzare nella regione Basilicata. Detto corso sarà svolto presso il Centro di addestramento operatori agricoli di Metaponto (Matera) dove i partecipanti fruiranno del vitto e dell'alloggio.

Art. 2.

Per l'ammissione al corso è indetto un concorso i cui aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40 alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

b) - 1) diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario (ai candidati in possesso di uno dei titoli di cui sopra è riservato almeno l'80 % dei posti a disposizione);

2) oppure abbiano per almeno cinque anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo da dimostrare mediante presentazione di dichiarazione esplicita e legalmente valida attestante le funzioni effettivamente svolte, le qualifiche rivestite e gli emolumenti percepiti in relazione agli statuti, ai regolamenti ed alle delibere della organizzazione di provenienza, vigenti nel quinquennio interessato. Per tali candidati è richiesta una età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45 alla data di scadenza per la presentazione delle domande (ai candidati in possesso dei requisiti di cui al presente comma è riservato non più del 20 % dei posti ammessi al concorso).

Art. 3.

Qualora i posti riservati alla categoria *b*) - 2) non fossero assegnati in tutto o in parte, potranno essere destinati ad integrazione della quota riservata alla categoria *b*) - 1).

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, ai fini dell'ammissione al concorso, domanda redatta in carta da bollo e diretta al rettore dell'Università di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda oltre al proprio cognome e nome:

luogo e data di nascita;

essere in possesso della cittadinanza italiana;

essere nel pieno godimento dei diritti politici;

non aver riportato condanne penali;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la precisa indicazione del proprio recapito stesso.

Art. 5.

Le domande devono essere corredate dalla copia autentica del diploma di laurea nonchè del certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea, o del diploma dell'istituto medio superiore ad indirizzo agrario, nonchè da ogni altro titolo ritenuto opportuno produrre nell'interesse dell'aspirante oppure, ai fini del requisito di cui alla lettera *b*) - 2) dell'art. 2, della documentazione legalmente valida richiesta dalla citata lettera *b*) - 2).

Art. 6.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà superare un colloquio psico-attitudinale inteso ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività di consulenza, il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo, nonchè una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

I candidati ammessi a sostenere l'esame saranno convocati a mezzo di lettera raccomandata presso il recapito eletto ai fini del concorso.

La commissione giudicatrice, nominata dall'Università sarà composta nel modo seguente:

due docenti (dei quali un economista);

un docente o esperto in sociologia o psicologia;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante della regione Basilicata.

L'anzidetta commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati sulla base della quale gli stessi saranno ammessi al corso limitatamente al numero dei posti disponibili e di cui all'art. 1 del presente bando.

La commissione, in sede di formulazione della graduatoria, darà la preferenza ai candidati residenti nella regione Basilicata in quanto in ciascun'altra regione, per il disposto dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, avranno svolgimento analoghi concorsi.

Art. 7.

I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, pena decadenza dal diritto all'ammissione al corso, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione una dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di centocinquanta giorni effettivi per complessive novecento ore per gli insegnamenti, per le esercitazioni e per i tirocini; ai tirocini è dedicato un periodo non inferiore a sessanta giorni e saranno tenuti presso aziende, complessi cooperativistici ed enti qualificati per lo studio di problemi economici e sociali e saranno diretti alla verifica delle acquisizioni e delle ricerche svolte nei periodi precedenti, con eventuale compilazione di tesi riferite a determinate zone della regione Basilicata.

Le materie di insegnamento del corso saranno quelle indicate nella lettera *d*) del quarto comma dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle quali saranno aggiunti i seguenti argomenti:

programmazione e assetto territoriale, con particolare riferimento alla regione Basilicata;

diritto di famiglia;

orientamento scolastico e professionale;

psicologia della popolazione rurale, metodi di contatto e di animazione;

aspetti tecnici, produttivi ed economici inerenti coltivazioni ed allevamenti, con particolare riferimento alla regione Basilicata.

Art. 9.

A coloro che avranno frequentato con profitto il corso verrà rilasciato dall'Università un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito degli esami scritti ed orali. L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione dei consulenti socio-economici da parte delle regioni e da parte delle associazioni, istituti ed enti di cui agli articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 10.

La commissione degli esami di cui al precedente articolo sarà costituita da:

il preside della facoltà di agraria dell'Università di Bari o un suo delegato, presidente;

due docenti di discipline economico-sociali e tecniche;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante della regione Basilicata.

Art. 11.

L'Università corrisponderà ai partecipanti ai corsi, oltre al materiale didattico, una indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 % delle ore previste. Le frequenze degli allievi dovranno risultare da un apposito registro nel quale per ogni ciclo giornaliero di attività saranno apposte le firme dei partecipanti al corso convalidate dai docenti.

Bari, addì 29 novembre 1977

Il preside della facoltà di agraria: MONTEMURRO

Il pro-rettore: MALAGUZZI VALERI

(314)

OSPEDALE CIVILE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(175/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(107/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(107-bis/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(117/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(109/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(113/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(103/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine, ed elevati i posti, per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(119/S)

OSPEDALI RIUNITI «S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del centro di terapia intensiva per neonati ad alto rischio;

tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(108/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della sezione di urologia (aggregata alla prima divisione di chirurgia generale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(112/S)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione pediatrica;

due posti di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di rieducazione funzionale e terapia occupazionale;

un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ultèriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(111/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(116/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di rieducazione funzionale del centro ospedaliero di Borgo Trento.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di rieducazione funzionale del centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(113/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(114/S)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(115/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(102/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(104/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(105/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Rho (Milano).

(106/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1977, n. 62.

Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 26 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione, con la presente legge, intende risolvere in modo organico i problemi degli allevamenti mediante interventi diretti ad aumentare le consistenze patrimoniali; a migliorare l'efficienza produttiva, tecnica ed economica di detti allevamenti; a consolidare ed adeguare le strutture aziendali per meglio finalizzarle alle esigenze produttivistiche dell'impresa zootecnica nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo statuto regionale, dalle leggi dello Stato e dagli obblighi internazionali derivanti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 2.

Destinatari dei benefici

Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge:

i produttori agricoli singoli od associati residenti in Abruzzo e titolari di aziende:

le cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti;

le associazioni dei produttori agricoli a larga base associativa costituite nelle forme di legge, le comunità montane, i comuni, l'ente di sviluppo in Abruzzo, l'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise, le associazioni provinciali degli allevatori ed altri enti che operano nel settore per iniziative di particolare interesse collettivo.

In relazione alle disponibilità finanziarie sarà data preferenza alle forme associative con partecipazione maggioritaria di allevatori coltivatori diretti, coloni e mezzadri; a singoli allevatori coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, quindi, ad altre categorie di allevatori.

Art. 3.

Controlli

Per beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge, occorre che le aziende agrarie interessate ricavino dalla coltivazione dei terreni di cui effettivamente dispongono almeno il 50 % del fabbisogno alimentare per il bestiame bovino ed almeno il 25 % per il bestiame ovino e caprino allevato o da allevare e si impegnino a non alienare o distogliere dalla destinazione per la quale saranno realizzate, per anni cinque le attrezzature e per anni dieci le strutture oggetto del beneficio.

TITOLO II

ALLEVAMENTI BOVINI

Capo I

MIGLIORAMENTO GENETICO

Art. 4.

Acquisto riproduttori

Al fine di incoraggiare il miglioramento genetico degli allevamenti bovini la Regione può concedere:

a) per le manze nate in selezione e iscritte ai libri genealogici, allorchè si troveranno almeno al quinto mese di gestazione della prima gravidanza, un premio stabilito nelle misure sottoindicate, in relazione al tipo di azienda nella quale si attua l'allevamento:

aziende diretto-coltivatrici, singole od associate lire 80 mila;

aziende condotte a mezzadria lire 80 mila di cui lire 50 mila al colono e lire 30 mila al concedente;

aziende condotte in economia con salariati lire 50 mila;

b) per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici della specie bovina, la Regione può concedere un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa ammessa.

Per accedere ai benefici di cui al presente articolo è sempre prescritto il certificato genealogico ed il certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti.

I riproduttori maschi acquistati con i benefici previsti dal presente articolo non possono essere alienati prima di tre anni, salvo specifica autorizzazione dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio, pena il rimborso del contributo concesso.

Art. 5.

Riproduzione - Fecondazione artificiale e naturale

Per il potenziamento dell'esercizio della fecondazione artificiale ai fini del miglioramento genetico degli allevamenti e della lotta contro la sterilità delle bovine la Regione prevede la concessione:

1) di contributi fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni provinciali degli allevatori per l'acquisto di attrezzature per la conservazione del seme e per l'inseminazione;

2) di contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di un centro di produzione, congelamento e stoccaggio del seme di interesse dell'intero territorio regionale, in favore dell'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise;

3) di contributi all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi di miglioramento e selezione alle associazioni provinciali degli allevatori, ed al centro incremento interregionale ippico di Foggia;

4) di contributi fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di refrigeratori del latte agli allevatori detentori di almeno cinque bovine di latte in produzione.

Inoltre, allo scopo di favorire gli indirizzi produttivi zoo-economici, che saranno fissati dagli organi tecnici regionali, d'intesa con le commissioni zootecniche provinciali, potranno essere concessi gratuitamente agli allevatori aderenti alla selezione buoni per la fecondazione artificiale e naturale.

Art. 6.

Strutture e infrastrutture

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle e locali annessi, fienili e silos, concimaie, impianti ed attrezzature fisse di stalla da realizzare in aziende agricole adeguate possono essere concessi:

1) per le iniziative riguardanti aziende agricole costituite in cooperative o, in altra forma associativa con la partecipazione maggioritaria di coltivatori diretti:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 % e, sulla restante somma della spesa ammessa, il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge, della durata massima di anni venti;

2) per le iniziative riguardanti singole aziende, in alternativa:

a) contributo in conto capitale nella misura massima del 40 %;

b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge, della durata massima di anni venti, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa.

Nei territori classificati montani e svantaggiati di cui allo elenco comunitario allegato alla direttiva (CEE) n. 273/75 del 28 aprile 1975, i benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili.

Il contributo di cui alla lettera *a*) è della misura del 25 % ed il concorso di cui alla successiva lettera *b*) è contenuto nella misura del 50 % per i progetti di importo superiore a lire 100 milioni. I benefici non sono cumulabili.

Per le suddette opere e nel caso di terreni incolti o insufficientemente coltivati ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 13, acquisiti da cooperative di allevatori, coltivatori diretti o da altri organismi associativi con partecipazione maggioritaria di allevatori coltivatori diretti, il contributo in conto capitale di cui al n. 1) del presente articolo può essere elevato fino al 50 % ferma restante la concorrenza fino al 100 % della spesa ammessa del mutuo integrativo a tasso agevolato.

Art. 7.

Allevamenti bradi

Alle aziende di montagna e di alta collina che utilizzano i pascoli per gli allevamenti semibradi e bradi bovini di consistenza non inferiore a cinquanta capi adulti, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di opere occorrenti per l'approvvigionamento idrico dei ricoveri per il bestiame e per il personale, per la realizzazione di recinzioni fisse, per la realizzazione di strade di accesso al pascolo, per la costruzione di ricoveri per il bestiame e di case di appoggio per il personale e per ogni altra opera di miglioramento dei pascoli.

La percentuale di contributi, per la costruzione di abbeveratoi, per la realizzazione di strade di accesso al pascolo e recinzioni fisse, può essere elevata al 90 % della spesa ritenuta ammissibile se le richieste vengono inoltrate dai comuni, dalle comunità montane, dall'ente di sviluppo e dalle associazioni provinciali allevatori, per conto di allevatori o direttamente da cooperative di allevatori che possono dimostrare in modo certo (titoli di proprietà, contratti di affitto, concessione di utilizzazione, ecc.) il diritto di utilizzare, per un periodo di tempo di almeno nove anni, una superficie a pascolo adeguata al fabbisogno alimentare dell'allevamento.

La spesa ammissibile, per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo deve essere in ogni caso contenuta entro il limite massimo del 50 % del valore del bestiame che effettivamente utilizza il pascolo, o che lo utilizzerà a seguito della realizzazione delle opere previste.

Il patrimonio zootecnico cui le opere si riferiscono, viene riscontrato al momento del collaudo ed è condizione indispensabile perchè la regione Abruzzo possa procedere alla liquidazione del contributo concesso.

Art. 8.

Alpeggio

Allo scopo di sviluppare la pratica dell'alpeggio dei bovini è concesso alle comunità montane, all'ente di sviluppo in Abruzzo, alle cooperative di coltivatori diretti, alle associazioni provinciali degli allevatori che organizzano l'alpeggio, un premio di L. 30.000 per ogni capo che resti all'alpeggio per almeno quattro mesi.

TITOLO III

ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI

Art. 9.

Miglioramento genetico

Per l'acquisto di riproduttori maschi miglioratori per l'allevamento in purezza, la Regione può concedere un contributo in conto capitale fino al 30 % della spesa ammessa.

Agli allevatori stanziali e transumanti residenti in Abruzzo ed iscritti negli elenchi dei contributi agricoli unificati, la Regione può concedere un premio di allevamento di lire 15 mila per le agnelle iscritte al libro genealogico nate in purezza dopo l'entrata in vigore della presente legge e di età non inferiore a mesi dodici, con un limite massimo di duecento capi.

Detto premio sarà rapportato alla quota di rimonta e fissato nella misura massima del 20 % sul totale degli ovini allevati.

In relazione alle disponibilità finanziarie sarà data preferenza alle forme associate di allevatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri; a singoli allevatori coltivatori diretti, coloni e mezzadri e quindi ad altre categorie di allevatori.

La Regione può concedere all'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi sperimentali nel campo degli incroci di sostituzione delle razze ovine locali con arieti da carne.

Art. 10.

Strutture e infrastrutture

Per aumentare la produttività degli allevamenti attraverso il potenziamento ed il miglioramento delle strutture e delle dotazioni tecniche possono essere concessi:

1) per le iniziative riguardanti aziende agricole costituite in cooperative o, comunque, in altra forma associativa con la *partecipazione maggioritaria dei coltivatori diretti:*

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 % e, sulla restante somma della spesa ammessa, il concorso negli interessi sui mutui di miglioramenti di cui all'articolo 13 della presente legge, della durata massima di anni venti;

2) *per le iniziative riguardanti singole aziende, in alternativa:*

un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 % elevabile fino al 60 % nei territori classificati montani e svantaggiati di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva (CEE) n. 273/75 del 28 aprile 1975;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge della durata massima di anni venti fino alla concorrenza del 100 % della spesa ammessa.

In particolare, le agevolazioni del presente articolo sono riservate agli allevatori di greggi ovini e caprini, stanziali e transumanti, iscritti all'ufficio contributi agricoli unificati residenti nella Regione, per:

a) la realizzazione di recinti fissi e mobili, di tettoie, di mangiatoie, di abbeveratoi e relative opere di raccolta e di adduzione delle acque, di fienili e di silos;

b) la costruzione o il riattamento di ricoveri per pastori dotati eventualmente di attrezzature per la lavorazione del latte e per la conservazione del formaggio, di ovili e relativi annessi.

Per il miglioramento della viabilità per l'accesso ai pascoli si applica quanto stabilito all'art. 7, secondo comma.

Per le suddette opere e nel caso di terreni incolti o insufficientemente coltivati ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1975, n 13, acquisiti da cooperative di pastori coltivatori diretti od altri organismi associativi con la partecipazione maggioritaria di pastori coltivatori diretti, il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 % e, sulla restante somma della spesa ammessa, può essere concesso un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge, della durata massima di anni venti.

TITOLO IV

ALLEVAMENTI EQUINI E CUNICOLI

Art. 11.

Strutture ed attrezzature

Per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture idonee all'allevamento del coniglio da carne, incluse le relative attrezzature, la Regione può concedere il mutuo di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge, della durata massima di anni venti, fino al 100 % della spesa ammessa in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 2 della presente legge.

La dimensione di detti allevamenti viene fissata, in sede istruttoria, in base alle disponibilità foraggere aziendali e, comunque non può superare il rapporto di venti fattrici, per ettaro di terreno disponibile.

Nel caso di coltivatori diretti che già si dedicano all'allevamento, il dimensionamento dell'iniziativa viene ricavato sulla base della residua disponibilità foraggera.

Per la realizzazione di tettoie, di abbeveratoi e recinzioni fisse di pascoli, da adibire all'allevamento equino brado e semibrado per la produzione di carne, la Regione può concedere un mutuo di miglioramento di cui all'art. 13 della presente legge, della durata massima di anni venti, fino alla concorrenza del 100 % della spesa ammessa.

La dimensione degli allevamenti, fissata in sede istruttoria in base alle disponibilità foraggere aziendali, non può comunque superare il rapporto di un capo adulto per ettaro di pascolo disponibile.

TITOLO V

RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI

Art. 12.

Programmi di intervento

Per conseguire il risanamento e la difesa dello stato sanitario degli allevamenti la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a finanziare in favore delle associazioni provinciali allevatori, dell'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise programmi di intervento concernenti:

il risanamento della tubercolosi e brucellosi ad integrazione dei programmi statali; la lotta contro la sterilità bovina e la mortalità perinatale;

la lotta contro le mastiti bovine ed ovine;

la lotta contro il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva degli equini;

la profilassi contro la mixomatosi dei conigli;

la profilassi delle parassitosi degli ovini, caprini, bovini, conigli ed equini;

la lotta contro altre forme morbose che arrecano danno agli allevamenti;

la bonifica ambientale.

Su detti programmi comprendenti gli accertamenti diagnostici, l'acquisto dei presidi sanitari e l'impiego di questi, sono chiamate ad esprimere parere congiunto la commissione zootecnica provinciale e la commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 515, competenti per territorio, con la rappresentanza tecnica dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

La realizzazione di tali iniziative è sottoposta alla vigilanza tecnica del servizio veterinario regionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Mutui a tasso agevolato

Per i mutui previsti dalla presente legge, la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale e premi

Per l'attuazione degli interventi in conto capitale previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di:

a) L. 800.000.000 per la concessione di contributi per l'acquisto di riproduttori previsti dall'art. 4 e per gli interventi di cui all'art. 5;

b) L. 12.012.360.000 per la concessione di contributi per la realizzazione delle strutture di cui all'art. 6 e delle strutture e infrastrutture di cui all'art. 7;

c) L. 300.000.000 per la concessione dei premi di cui all'articolo 8;

d) L. 500.000.000 per la concessione di contributi e premi di cui all'art. 9;

e) L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi per le realizzazioni di cui all'art. 10;

f) L. 250.000.000 per i finanziamenti di cui all'art. 12.

Art. 15.

Autorizzazione di spesa per concorsi negli interessi sui mutui

Per l'attuazione degli interventi per concorso negli interessi sui mutui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

a) L. 1.000.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 6, punti 1) e 2);

b) L. 300.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 10;

c) L. 250.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 11.

Art. 16.

Copertura finanziaria

Al finanziamento della spesa prevista dalla presente legge, ammontante a complessive L. 17.412.360.000, si provvede:

per L. 8.269.000.000 con i fondi di cui all'art. 17 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 45, relativi all'anno finanziario 1975;

per L. 9.143.360.000 mediante riduzione di pari importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, del cap. 2600 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

La partita n. 3 iscritta nell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, ai sensi dell'art. 14 della legge di bilancio, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Norme transitorie

La legge regionale del 20 maggio 1975, n. 45, è abrogata. Le domande intese ad ottenere i benefici della legge stessa, previsti dagli articoli 5, punto *a*) e 6 già presentate alla Regione, sono finanziabili con la presente legge.

Parimenti sono finanziabili le domande intese ad ottenere i benefici previsti dagli altri articoli della citata legge del 20 maggio 1975, n. 45, già presentate alla Regione e favorevolmente istruite dai competenti uffici tecnici.

Restano escluse dai benefici, le iniziative realizzate in tutto o in parte prima della presentazione della domanda e del relativo accertamento preliminare.

Art. 18.

Disposizioni sul rifinanziamento

La presente legge potrà essere modificata nelle parti che venissero diversamente disciplinate dalle disposizioni comunitarie e delle relative norme che saranno emanate dallo Stato.

Il suo rifinanziamento per gli anni successivi sarà disposto dalla Regione in conformità con le direttive provenienti dalla Comunità economica europea.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 ottobre 1977

RICCIUTI

(13345)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. **63.**

Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 10 *novembre* 1977)

(*Omissis*).

(13346)

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1977, n. **64.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

Alla concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si provvede:

a) con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente conformemente alle procedure previste dalla legge regionale 19 dicembre 1974, n. 51, per le richieste che comportino una spesa preventiva non superiore ai 30 milioni per l'art. 4, primo comma, e non superiore ai 50 milioni per l'art. 4, secondo comma;

b) con parere espresso dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente conformemente alle procedure previste dalla legge regionale 19 dicembre 1974, n. 51, e trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le pratiche istruite che comportino una spesa preventivata superiore ai 30 milioni se per l'art. 4, primo comma, e superiore ai 50 milioni se per l'art. 4, secondo comma.

Art. 2.

Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi, provvede il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ripartimentale delle foreste competente per territorio, mediante ordinativi di pagamento tratti su ordini di accreditamento emessi in suo favore dalla ragioneria della giunta regionale.

Gli atti relativi sono soggetti a rendiconto.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 novembre 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1977, n. **65.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *novembre* 1977)

(*Omissis*).

(13347)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1977, n. **66.**

Gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI DI SPESA

Art. 1.

Aperture di credito

Per l'esecuzione dei pagamenti inerenti ad interventi di spesa nelle materie trasferite o delegate alla Regione, la giunta regionale può disporre, contestualmente all'approvazione di detti interventi, aperture di credito, presso la tesoreria regionale, a favore dei responsabili degli uffici competenti per materia.

L'apertura di credito, deliberata a norma del comma precedente, è effettuata per ciascun intervento, con decreto del presidente della giunta regionale, nel quale sono indicati:

1) gli estremi della deliberazione autorizzativa della giunta regionale e l'oggetto dell'intervento;

2) l'ammontare dell'apertura di credito nonchè l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio di imputazione;

3) la piazza sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

Art. 2.

Limiti operativi delle aperture di credito

L'ufficio di ragioneria autorizza l'utilizzazione delle aperture di credito deliberate ed effettuate a norma dell'articolo precedente, nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai dipendenti responsabili ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.

La lettera di credito, a tal fine emessa, è inviata al dipendente regionale destinatario dell'apertura di credito ed, in copia, alla tesoreria regionale nonchè alla dipendenza della stessa operante sulla piazza ove ha sede l'ufficio gestore.

La lettera di credito, per la partita di spesa a cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e va, quindi, iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.

Art. 3.

Accensione delle aperture di credito

Sulla base dei limiti dell'autorizzazione all'utilizzo concessa dall'ufficio ragioneria, la tesoreria regionale provvede all'apertura di credito sulla piazza indicata in detta autorizzazione.

La dipendenza della tesoreria, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell'apertura di credito, dandone conferma all'ufficio di ragioneria ed al funzionario delegato, con l'indicazione dei dati necessari per la individuazione del conto e del sottoconto, riferita quest'ultima ad ogni singola apertura di credito, a cui imputare gli ordinativi di pagamento.

Art. 4.

Pagamento delle spese

In sede di accensione dell'apertura di credito ed in caso di eventuale sostituzione del destinatario della stessa, l'ufficio di ragioneria deve comunicare alla tesoreria regionale le generalità delle persone cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.

Per ciascun intervento, nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito dell'ufficio di ragioneria.

Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione all'esercizio finanziario decorso.

Art. 5.

Ordinativi di pagamento

Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi su appositi modelli adottati dalla giunta regionale.

Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un'apertura di credito.

Gli ordinativi di pagamento o gli eventuali allegati sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente che, nell'ambito del servizio o dell'ufficio gestore, è preposto agli affari contabili o ad altro dipendente all'uopo designato dal funzionario delegato.

L'ufficio emittente trattiene, ai propri atti, una copia dello ordinativo e trasmette, alla dipendenza della tesoreria depositaria dell'apertura di credito, l'originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.

La dipendenza della tesoreria, effettuato il pagamento, restituisce l'originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato, al funzionario delegato, invia copia dello stesso alla tesoreria regionale e trattiene ai propri atti l'altra copia.

Art 6.

Estinzione degli ordinativi

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di atti comprovanti la qualità di procuratore, rappresentante tutore, curatore ed erede del creditore.

I funzionari delegati, previa richiesta dei beneficiari, possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante:

1) versamento su conti correnti postali intestati agli stessi beneficiari;

2) accreditamento dell'importo ordinato su conti bancari a nome dei benficiari stessi.

Per i pagamenti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente costituisce quietanza liberatoria rispettivamente la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non superiore a L. 50.000 possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonchè di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente — sottoposti e non a vigilanza e tutela governativa — sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, delle bollette di riscossione mediante accreditamento in conto corrente postale. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell'istituto tesoriere autorizzata ad effettuare il pagamento.

La tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche tramite sue dipendenze all'uopo autorizzate.

All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro « pagato » e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

Art. 7.

Regolarizzazione contabile del pagamento

Alla scadenza del trimestre la tesoreria regionale invia, per ogni apertura di credito, all'ufficio di ragioneria, copia degli ordinativi estinti relativi ai pagamenti eseguiti dalle varie dipendenze, chiedendo la regolarizzazione contabile delle partite di spesa.

La richiesta di regolarizzazione contabile, per l'ultimo trimestre solare, deve essere trasmessa non oltre il 25 gennaio dell'anno successivo.

L'ufficio di ragioneria, verificata la regolarità delle richieste, provvede all'emissione dei mandati di pagamento, di corrispondente importo, a favore della tesoreria regionale, attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.

Titolo II

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE

Art. 8.

Metodo di gestione delle spese

Nei settori operativi di cui al secondo comma dell'art. 45 dello statuto, negli uffici tecnico-amministrativi decentrati, nel comitato regionale e nelle sezioni provinciali di controllo, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici ed il pagamento delle competenze accessorie al personale può essere affidata ad un dipendente regionale, mediante accreditamenti, in suo favore, dei fondi necessari.

Art. 9.

Designazione e nomina dei funzionari delegati

Il dipendente regionale di cui all'articolo precedente è nominato dalla giunta regionale su designazione, rispettivamente, del componente la giunta preposto al settore anche per gli uffici tecnico-amministrativi operanti in seno allo stesso settore, del presidente del comitato e delle sezioni provinciali di controllo.

La designazione e la nomina a funzionario delegato devono, di norma, ricadere sul dipendente regionale responsabile dello ufficio preposto all'attività di coordinamento ed alla trattazione degli affari generali e del personale inerenti al settore, ufficio, comitato o sezione provinciale di controllo di appartenenza.

Art. 10.

Causali di spesa

Il metodo di gestione previsto nel presente titolo è applicabile per le spese concernenti:

a) le minute forniture di materiali necessari per il funzionamento degli uffici;

b) l'esercizio e la manutenzione degli automezzi in dotazione nonchè la tassa di circolazione e di rinnovo delle patenti di guida degli autisti;

c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, lo acquisto di carta e di valori bollati;

d) il trasporto di materiali;

e) i canoni telefonici, dell'energia elettrica, dei fotoriproduttori, di locazione e le spese di riscaldamento;

f) la manuntenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine e degli impianti degli uffici;

g) il pagamento delle competenze accessorie al personale, previste dalle leggi vigenti;

h) il pagamento dei gettoni di presenza ed eventuale rimborso spese ai componenti del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonchè di commissioni, comitati, consigli, collegi comunque denominati, costituiti o da costituire presso l'amministrazione regionale (legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973).

Art. 11.

Fabbisogni di spesa annuali

I funzionari delegati, secondo le rispettive competenze, entro il 30 ottobre di ogni anno, inoltrano alla giunta regionale - Servizio provveditorato ed economato, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'articolo precedente, una richiesta analitica riflettente il presumibile fabbisogno dell'anno successivo.

Il servizio provveditorato ed economato elabora le richieste anzidette e predispone un piano generale di ripartizione, assegnandolo al componente la giunta preposto agli affari finanziari corredato delle sue osservazioni in ordine alla congruità dei singoli fabbisogni e delle relative spese sulla scorta anche di eventuali pareri acquisiti in merito dagli uffici tecnici competenti.

Il componente la giunta verifica la compatibilità delle singole partite di spesa e del fabbisogno complessivo con le disponibilità di bilancio e sottopone, quindi, il piano di ripartizione alla giunta regionale non oltre il 15 gennaio dell'anno seguente.

Art. 12.
Accreditamento e trasferimento dei fondi

Con la deliberazione di approvazione del piano di ripartizione fondi, la giunta regionale autorizza l'impegno della spesa sui competenti capitoli di bilancio e l'accreditamento, a favore dei funzionari delegati, delle somme di loro pertinenza, stabilendo, per ciascun accreditamento, la quota massima della somma totale accreditata utilizzabile in contanti per il pagamento di spese a carattere urgente.

In attuazione della deliberazione di cui al precedente comma, l'ufficio di ragioneria provvede al trasferimento delle somme accreditate in apposito conto corrente bancario fruttifero, da accendersi, a cura della tesoreria regionale, presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede l'ufficio del funzionario delegato.

Dell'avvenuta apertura del conto la tesoreria regionale dà tempestivo avviso all'ufficio di ragioneria ed al funzionario delegato.

Art. 13.
Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese, cui attiene l'ordine di accreditamento, è disposto dal funzionario delegato a mezzo di ordinativi, numerati progressivamente, da emettersi, in originale e due copie conformi, su apposito modello adottato dalla giunta regionale.

La quota delle somme accreditate utilizzabile in contanti, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, è prelevata con ordinativi emessi a nome dello stesso funzionario delegato, il quale assume la diretta responsabilità delle spese ordinate e dei pagamenti disposti con impiego della quota stessa.

Il funzionario delegato trasmette l'originale ed una copia dell'ordinativo di pagamento alla dipendenza della tesoreria, trattenendo ai propri atti la seconda copia. La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene la copia dell'ordinativo e restituisce l'originale, con gli estremi della quietanza, al funzionario delegato.

Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalità di cui al precedente art. 6.

Titolo III

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Art. 14.
Termini

I funzionari delegati di cui ai titoli I e II della presente legge, devono rendere, alla giunta regionale il conto delle spese sostenute entro venticinque giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo trimestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà comunque essere presentato entro quindici giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di funzionario delegato.

Art. 15.
Contenuto dei rendiconti

I rendiconti vanno compilati su apposito modello da adottarsi a cura della giunta regionale e devono contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi dei provvedimenti con cui è stata autorizzata l'apertura di credito o l'accreditamento;

b) l'entità delle somme amministrate, pari alle somme residuali risultanti dal precedente rendiconto aumentate dei fondi assegnati per il periodo considerato;

c) l'elencazione degli ordinativi emessi con le relative causali;

d) per le spese di cui al titolo II, l'elencazione delle spese sostenute con la quota delle somme accreditate utilizzata per contanti con specificazione delle modalità seguite per il pagamento;

e) riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data del rendiconto.

Ai rendiconti vanno allegati gli ordinativi estinti debitamente quietanzati, corredati della relativa documentazione giustificativa, nonchè per i funzionari delegati di cui al titolo II, lo estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza della tesoreria regionale presso la quale è stato diposto l'accreditamento dei fondi.

Nei rendiconti sono tenute distinte, anche ai fini degli adempimenti previsti dai precedenti commi, le partite di spesa con riferimento ai capitoli di bilancio cui esse sono imputate.

Art. 16.
Esame ed approvazione dei rendiconti

L'ufficio di ragioneria, eseguiti i riscontri ed i controlli di competenza, sottopone il rendiconto all'approvazione della giunta regionale.

Qualora dall'esame degli atti emergono irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, lo stesso ufficio di ragioneria restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

La giunta regionale provvede all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

Titolo IV

NORME GENERALI E FINALI

Art. 17.
Istituzione del servizio riscontro

Per i compiti e le attribuzioni disciplinate dalla presente legge, è istituita nell'ambito dell'ufficio di ragioneria, apposita unità operativa che assume la denominazione di « Servizio riscontro » della Regione.

Art. 18.
Accertamento della congruità delle spese regionali

Ai fini dell'accertamento della congruità delle spese regionali, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, la competenza dell'U.T.E. contemplata dalle leggi dello Stato, è attribuita agli uffici del genio civile, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 19.
Rinvio alla normativa statale - Abrogazione di norme

Per quanto non previsto nella presente legge ed in attesa che la materia sia disciplinata ai sensi della legge n. 335 del 19 maggio 1976, sono applicabili, ai funzionari delegati della Regione ed alle relative gestioni di spesa, le norme dello Stato vigenti in materia.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 20.
Pubblicazione

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 novembre 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1977, n. 67.

Norme per l'affidamento e l'esercizio delle opere di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 novembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori concernenti l'edilizia scolastica di cui ai due programmi triennali dal 1975 al 1980, previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo provvedono gli enti obbligati anche riuniti in consorzi.

Gli enti interessati possono avvalersi dell'istituto della concessione per la progettazione ed esecuzione delle opere finanziate con la legge 5 agosto 1975, n. 412, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

Art. 3.

Gli enti obbligati, anche nel caso di opere affidate in concessione, devono curare che i progetti esecutivi vengano redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e in osservanza delle norme tecniche di cui allo art. 9 della legge stessa emanate con decreto 18 dicembre 1975 dal Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

Art. 4.

Per la scelta delle aree si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

L'organo regionale, di cui al sesto comma del citato art. 10, competente ad adottare la deliberazione di scelta dell'area in sostituzione del consiglio comunale inadempiente, è la giunta regionale, la quale provvede su proposta della sezione urbanistica, previo parere della commissione di cui al secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 412/1975.

Per le opere comprese nel primo programma triennale il termine di giorni sessanta, previsto dal terzo comma dello art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le spese per progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere, che possono essere comprese nei progetti a termini dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono determinate in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 6.

I progetti, compresi quelli delle opere affidate in concessione, sono approvati dagli organi competenti degli enti obbligati, mediante deliberazione che deve esplicitamente attestare che i progetti sono contenuti entro la spesa prevista nel programma e che sono state rispettate le norme tecniche di cui al precedente art. 3.

Copia della menzionata deliberazione, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata alla giunta regionale per il relativo impegno di spesa.

La redazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati devono avvenire entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data di comunicazione, da parte della giunta regionale, dell'avvenuto compimento delle procedure per la programmazione previste dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per il primo programma triennale detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area, il termine stabilito dai precedenti commi decorre dalla data in cui la stessa diventa esecutiva.

I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono soggetti ai pareri previsti dalle vigenti leggi dello Stato o della Regione.

Non è altresì richiesta l'approvazione dei progetti stessi da parte degli organi regionali.

Art. 7.

Le perizie relative a lavori di variante e suppletivi a progetto nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione delle singole opere, con l'utilizzazione dei ribassi d'asta e di eventuali altre economie, sono approvate dai competenti organi degli enti interessati.

Ove, per giustificati motivi, si rendano necessarie maggiori spese che superino le previsioni di programma, le perizie suppletive e di variante sono ugualmente approvate dai competenti organi degli enti obbligati con deliberazione che, una volta divenuta esecutiva, deve essere inviata alla giunta regionale per l'integrazione del finanziamento che può essere concesso nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti di cui ai precedenti articoli ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, purchè le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, oppure sia stata adottata la deliberazione comunale che costituisce variante ai predetti strumenti urbanistici ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di comuni sprovvisti di strumento urbanistico, deve essere stato emesso, dal presidente della giunta regionale, agli effetti di quanto stabilito al primo comma, il formale provvedimento di vincolo delle aree, previsto dal penultimo comma del citato art. 10 della legge n. 412 del 1975.

Art. 9.

Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente articolo, gli enti competenti devono promuovere la procedura per l'occupazione d'urgenza, entro il termine massimo di un mese dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.

Art. 10.

Gli enti obbligati esercitano, per le opere di propria competenza, le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, e per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonchè quelle relative all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 11.

Gli enti obbligati, anche se riuniti in consorzio, quando non si avvalgono dell'istituto della concessione, provvedono alla progettazione delle opere, nonchè alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici o mediante affidamento di incarichi a liberi professionisti.

I suddetti enti provvedono all'attuazione delle parti dei programmi di loro competenza assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico, amministrativo e contabile.

Art. 12.

All'affidamento dei lavori gli enti obbligati provvedono di norma mediante licitazione privata.

Il relativo appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento, purchè l'aumento stesso sia mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione ed i lavori possono avere immediato inizio.

Se la gara va deserta e negli altri casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 827, si può esperire la trattativa privata.

Quando l'offerta, a seguito di licitazione o trattativa privata, comporta una maggiore spesa, l'aggiudicazione definitiva da parte dell'ente appaltante è subordinata al giudizio favorevole della giunta regionale sulla congruità dell'aumento e sulla possibilità di concedere l'integrazione nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

In caso di giudizio favorevole, la giunta regionale provvede altresì alla integrazione del finanziamento, tenendo conto anche dei maggiori oneri fiscali. A tal fine, gli enti obbligati trasmettono alla giunta regionale gli atti della licitazione privata per il tramite del competente ufficio del genio civile, che esprime sulla congruità dell'aumento il suo preliminare parere.

Le procedure per l'appalto delle opere devono avere inizio entro sessanta giorni dal momento in cui è divenuta esecutiva la delibera di approvazione dei relativi progetti.

Art. 13.

Nel caso che gli enti obbligati intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte della giunta regionale dell'avvenuto compimento delle procedure per la programmazione previste dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per il primo programma triennale, detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.

L'ente obbligato aggiudica l'appalto, ed emette il relativo formale provvedimento entro duecentoquaranta giorni dalla data del bando.

La commissione giudicatrice è nominata dall'ente obbligato.

La commissione è presieduta dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale interessati, o da loro delegati, ed è composta: dall'ingegnere capo del competente genio civile o da un suo delegato, da un esperto designato dal competente distretto scolastico e, in attesa della costituzione di quest'ultimo, dal competente provveditore agli studi, nonchè da due qualificati rappresentanti dell'ente obbligato.

Art. 14.

I lavori devono essere completati nei termini contrattuali salvo sospensioni e proroghe che potranno essere accordate dal committente per cause di forza maggiore.

Gli enti obbligati comunicano alla giunta regionale lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno e alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15.

Per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la giunta regionale può assumere impegni di spesa, a norma dell'art. 6 della predetta legge, fino a concorrenza dello stanziamento assegnato alla Regione per ciascun triennio, cui si riferisce il programma e può concedere, a favore degli enti interessati, acconti sull'importo del finanziamento nella misura percentuale di seguito specificata:

1) per i lavori in appalto:

a) un primo acconto pari al 50% dell'entità del contributo concedibile nei singoli casi, sull'importo contrattuale (escluse le eventuali maggiorazioni derivanti da offerte in aumento non ammesse a contributo) a presentazione del contratto di appalto divenuto esecutivo ai sensi di legge;

b) un secondo acconto in ragione del 25% dell'entità del contributo come sopra concedibile sull'importo contrattuale, a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione del 40% dei lavori;

c) un terzo acconto nella misura del 20%, determinato come al punto *b*), a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento;

d) il 5% a saldo, con l'approvazione del certificato di collaudo;

2) per le spese previste per altri titoli nel progetto approvato, il 100% del contributo, contestualmente alla concessione dell'acconto di cui al precedente punto 1), lettera *a*).

Art. 16.

I fondi di cui al precedente articolo sono depositati con provvedimento della giunta regionale su appositi conti correnti intestati agli enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli amministratori degli enti beneficiari e i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.

L'istituto di credito, presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui ai commi precedenti, provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente il quale cura annualmente il versamento degli interessi maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

E' fatto obbligo agli interessati di presentare al competente servizio riscontro della giunta regionale apposito rendiconto finale, per ogni singolo lavoro eseguito, entro il termine di mesi sei decorrente dalla data in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione degli atti di collaudo.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e dovrà essere corredato della relativa documentazione di spesa.

Art. 17.

La giunta regionale nei casi di inadempienza da parte degli enti obbligati assegna un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

Art. 18.

Per le opere di cui alla presente legge, la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti obbligati i quali provvedono anche all'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo.

Le predette incombenze competono alla giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli enti obbligati nella esecuzione dei lavori in difetto degli adempimenti a loro carico.

Per le opere che comportino una spesa fino all'importo di 50 milioni di lire al netto del ribasso d'asta secondo le risultanze del conto finale, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 19.

Le opere realizzate vanno a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonchè, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla lettera *a*), art. 1, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 20.

L'effettuazione dei pagamenti nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 15, nonchè il recupero dello Stato delle somme corrisposte agli enti, sono riferiti agli stanziamenti relativi all'esecuzione del programma del primo triennio, già iscritti in appositi capitoli dei bilanci di previsione per gli esercizi 1976 e 1977 e da iscrivere nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Nei bilanci di previsione degli anni successivi, i capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti con stanziamenti commisurati alle somme attribuite alla Regione ai sensi dello art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 21.

L'ente interessato è obbligato a tenere rilevata e indenne la Regione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori.

Tutte le controversie che possono sorgere tra l'ente obbligato e l'imprenditore, qualunque sia la loro natura, sono risolute, nell'ambito del rapporto di appalto, in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento senza intervento alcuno della Regione.

Tuttavia, l'ente obbligato, per la risoluzione in via amministrativa delle controversie, può chiedere il parere del comitato regionale tecnico-amministrativo, restando in tal caso affidato al competente ufficio del genio civile l'espletamento della preliminare istruttoria.

I maggiori compensi dovuti all'appaltatore in dipendenza di controversie sono a carico dell'ente obbligato, salvo l'integrazione del finanziamento che con atto deliberativo della giunta regionale possa essere concesso sui fondi accantonati in programma, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere, in caso di lavori eseguiti con il sistema della concessione, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, in base alle disposizioni contenute nell'art. 5 della citata legge n. 412/1975.

Art 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 novembre 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1977, n. **68.**

Leggi regionali 11 aprile 1973, n. 16 e 20 gennaio 1977, n. 3, recanti norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del consiglio e della giunta regionale, e legge regionale 30 novembre 1973, n. 43, recante norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni. Modifica delle disponibilità finanziarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 30 novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1977 la disponibilità finanziaria per il conferimento degli incarichi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1973, n. 16, modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 3, è elevata a lire 240 milioni per gli incarichi di consulenza conferiti dalla giunta regionale ed a L. 101.700.000 per quelli conferiti dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 2.

Nell'esercizio finanziario 1977 la disponibilità finanziaria per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio di presidenza del consiglio ai sensi della legge regionale 30 novembre 1973, n. 43, è stabilita in lire 30 milioni e grava sui fondi stanziati al cap. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, si provvede:

a) per gli incarichi conferiti dalla giunta regionale, elevando a lire 240 milioni lo stanziamento del cap. 93 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 e previa riduzione di lire 160 milioni dello stanziamento del capitolo 1400 dello stesso stato di previsione;

b) per gli incarichi conferiti dall'ufficio di presidenza del consiglio, fino a L. 61.700.000 con i fondi già stanziati al cap. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e per lire 40 milioni previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 1400 dello stesso stato di previsione, elevando a complessive L. 131.700.000 lo stanziamento del detto cap. 4 dello stato di previsione della spesa.

Lo stanziamento della partita n. 3, iscritta nell'elenco n. 3 accluso al predetto bilancio, è ridotto complessivamente di lire 200 milioni.

Art. 4.

Negli esercizi finanziari successivi al 1977, la determinazione dell'entità delle spese previste dalla presente legge è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 novembre 1977

RICCIUTI

(13462)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780160)